

### Svolgimento del processo.

Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Campobasso, pronunciando sull'appello proposto da Michele Savino contro l'INPS, per la riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede – che aveva rigettato le opposizioni del Savino a decreti ingiuntivi e ad all'ordinanza-ingiunzione, per il pagamento di quanto dovuto, in favore dell'Istituto, per contributi omessi (oltre sanzioni ed accessori relativi) sul *minimale* di retribuzione imponibile per *datori di lavoro esercenti attività edile* (di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341) – accoglieva, parzialmente, l'appello, essenzialmente sulla base dei rilievi seguenti:

- le *“assenze concordate tra le parti”* non rientrano *“nella tipologia di quelle considerate deducibili dal monte-ore su cui va commisurata la retribuzione imponibile”* (ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, cit.);

- *“tale esclusione rinvia la sua ratio nella esigenza di porre il sistema contributivo, nei termini disciplinati dalla suddetta norma per il settore dell'edilizia artigianale, al riparo da condotte elusive di difficile controllo repressivo, non essendo agevole accertare, a distanza di anni, se nel periodo della sospensione consensuale l'attività lavorativa sia rimasta effettivamente sospesa”*;

- *“il fatto, poi, che le ore di assenza concordata siano state, singolarmente o globalmente, inferiori alle ore di assenza retribuita (ferie, riposi compensativi, festività soppresse ed altro) non consente di teorizzare una sorta di fungibilità delle assenze, diverso essendo il loro titolo giustificativo, non senza aggiungere, ad esempio, che le ferie possono non essere godute in luogo dell'indennità sostitutiva, mentre i permessi potrebbero non essere richiesti, (in quanto) le assenze remunerate sono*

*Assenze di lavoro*

suscettibili di fare diminuire il monte-ore solo se e nella misura in cui si verificano e non siano spendibili, ai medesimi effetti, con imputazione ad assenze di altra natura” ;

- “ne consegue che il minimo imponibile mensile, mensilmente dovendo essere assolti gli obblighi contributivi ed assistenziali, deve essere calcolato sulla base dell’orario settimanale di lavoro stabilito dal c.c.n.l., decurtato delle ore di assenza, se verificatesi, ammesse in deduzione, e non di quelle non verificatesi, che in proporzione sarebbero state spettanti, giacché --ripetesi -- l’obbligazione retributiva e quella contributiva hanno cadenza e scadenza mensile”;

- “la denuncia con DM/10 di retribuzioni inferiori al minimo imponibile, seppure virtuale, essendo strumento di parziale evasione contributiva, costituisce violazione della normativa in materia di previdenza e dà luogo, quindi, alla decadenza dai benefici degli sgravi e della fiscalizzazione”;

- “non reputa la Corte che la norma (di cui all’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, cit.) sia sospettabile di incostituzionalità, (in quanto) si ritiene in sostanza che, per la parte virtuale, l’obbligazione contributiva gravi esclusivamente sui datori di lavoro, per i quali, peraltro, essa altro non è che un costo predeterminabile che può essere traslato sulla committenza” ;

- “l’appello va dunque rigettato, per quel che concerne l’evasione contributiva, merita invece accoglimento per quel che concerne le somme aggiuntive, che devono essere rideterminate ai sensi dell’art. 116, 18° comma, legge 188/2000, mentre l’ordinanza-ingiunzione va annullata, essendo state le sanzioni amministrative correlate alla violazione in materia di previdenza abolite dalla predetta legge”.

Avverso la sentenza d’appello, Michele Savino propone ricorso per cassazione – affidato ad un motivo principale ed a quattro motivi subordinati – al quale resiste L’INPS con controricorso.

L'INPS propone, a sua volta, separato ricorso – affidato a due motivi – al quale Michele Savino resiste con controricorso e contestualmente propone, parimenti in subordine, ricorso incidentale – affidato ad un motivo – al quale resiste l'INPS con controricorso.

Michele Savino ha presentato memoria.

### **Motivi della decisione.**

1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo del proprio ricorso – denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341), nonché vizio di motivazione (articolo 360, n. 3 e 5. c.p.c.) – Michele Savino censura la sentenza impugnata per avere ritenuto dovuta la contribuzione, sulla *retribuzione minima* (di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, cit.), durante i periodi di *sospensione consensuale* dei rapporti di lavoro con propri dipendenti sebbene i lavoratori non avessero diritto, durante gli stessi periodi, ad alcuna retribuzione.

Il primo motivo del ricorso di Michele Savino – ora in esame – risulta fondato.

L'accoglimento – che ne consegue – assorbe gli altri motivi dello stesso ricorso ed il ricorso incidentale di Michele Savino – in quanto espressamente proposti in subordine – nonché il ricorso dell'INPS, che – supponendo il rigetto del motivo accolto – ne investe le pronunce consequenziali.

*Giuseppe Savino*

3. Invero la disposizione (articolo 29, intitolato *Retribuzione minima imponibile nel settore edile*, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, *Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione*) che disciplina la dedotta fattispecie sancisce testualmente (al comma 1):

*“I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.”.*

Ne risulta, quindi, stabilito – con riferimento ai “datori di lavoro, esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45” – che “l'importo della retribuzione, da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori sarebbe dovuta in

applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dei relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (c.d. "minimale contributivo"), (...), con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale" – come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine la sentenza n. 16873 dell'11 agosto 2005) – contestualmente elencando, altresì, "i casi, da considerarsi tassativi, in cui la suddetta regola del minimale è esclusa," e delegando "l'individuazione di altri casi ad un decreto ministeriale (decreto ministeriale 16 dicembre 1996), che rinvia a sua volta alle previsioni dei contratti (collettivi)", con la conseguenza che, "stante il carattere tassativo delle eccezioni e il richiamo che il suddetto decreto effettua alla contrattazione collettiva, è onere del datore di lavoro – che invoca la ricorrenza di una deroga al minimale – indicare la disposizione contrattuale che la prevede."

Esplicitamente fatte salve ("restano ferme") risultano, poi, la nozione di retribuzione imponibile a fini contributivi (di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni) e la previsione di minimale contributivo (di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389).

Al pari della retribuzione imponibile a fini contributivi e del minimale contributivo – esplicitamente fatti salvi – la previsione, in esame, di minimale contributivo per il settore dell'edilizia (di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, cit.) – che trova applicazione alla dedotta fattispecie – non costituisce, tuttavia, fonte di obbligazione retributiva autonoma, sia pure ai soli fini previdenziali, ma incide esclusivamente sulla misura della retribuzione – che il lavoratore riceve o, comunque, ha diritto di ricevere in dipendenza del rapporto di lavoro – per verificarne, agli stessi fini, il rispetto del minimale di retribuzione imponibile e, quindi, di contribuzione.

In altri termini, la retribuzione – che il lavoratore riceve o, comunque, ha diritto di ricevere *in dipendenza del rapporto di lavoro* – é presupposto indefettibile, in ogni caso, non solo ai fini della sua *qualificazione giuridica* – come *retribuzione imponibile a fini contributivi* (ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, cit.) – ma anche per *conformarne*, se necessario, la misura ai *minimali* (di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341 ed all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, cit.).

4. Infatti la *nozione di retribuzione imponibile a fini contributivi* (di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, *Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale*, e successive modificazioni) é più ampia rispetto alla nozione civilistica (art. 2099 e seguenti c.c.), di generale applicazione, della retribuzione – secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 4563, 13065, 17136/2005, 14845, 15930, 21985/2004, 16060, 12505, 9155/2003, 15813/2002, 4262/2001, 7552/99, 576/1990, n. 828, 5004/1989, 61/87) – in quanto non comprende soltanto il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore "*riceve*" (così, testualmente, l'articolo 12 della legge n. 153/69, cit.) – oppure "*ha diritto di ricevere*" (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 677, 5547/93, 1898/97, 3630, 5002, 11148, 12122/99, 7951/2000, nonché n. 4563, 13065, 17136/2005, 14845, 15930, 21985/2004, cit.) – dal datore di lavoro, in danaro o in natura, "*in dipendenza del rapporto di lavoro*".

Dalla *retribuzione imponibile* – quale risulta dalla prospettata *nozione causale* (che ha sostituito la *nozione corrispettiva*, di cui alle disposizioni

precedenti in materia) – sono escluse, tuttavia, soltanto le voci elencate espressamente, quanto tassativamente (dallo stesso art.12, 2° comma, della legge n. 153/69, cit.), la cui esclusione esplicita, peraltro, implicitamente suppone – almeno in alcuni casi (quale quello del "rimborso spese", di cui al n.2 del citato elenco, che all'evidenza non ha natura corrispettiva) – e, perciò, conferma quell'ampia nozione.

La natura giuridica, poi, di ciascuna delle erogazioni del datore di lavoro – al fine della loro inclusione o meno nella *retribuzione imponibile a fini contributivi* – va accertata, in base alla funzione obiettiva ed alla disciplina concreta rispettiva, a prescindere, tra l'altro, dall'eventuale *autoqualificazione* delle parti, trattandosi di materia – previdenziale, appunto – che è sottratta alla loro disponibilità, essendo riservata alla legge (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 2991/85, nonché n. 4563, 13065, 17136/2005, 14845, 15930, 21985/2004, cit.).

Pertanto la *nozione*, in esame, di *retribuzione imponibile a fini contributivi* (di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, , e successive modificazioni, cit.) risulta, all'evidenza, funzionale alla *qualificazione giuridica* – come *retribuzione imponibile* o meno, a detti fini, appunto – soltanto di tutto ciò che il lavoratore *riceva*, oppure abbia "*diritto di ricevere*", dal datore di lavoro, in danaro o in natura, "*in dipendenza del rapporto di lavoro*".

Alla stessa *retribuzione imponibile a fini contributivi* , poi, si applicano – per *conformarne* la misura – le previsioni di *minimali* (di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341 – che qui interessa – ed all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, cit.).

*Giuseppe De Luca*

5. Infatti – componendo il contrasto di giurisprudenza insorto nell'ambito della sezione lavoro – le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 11199 del 2002) hanno enunciato il seguente principio di diritto:

*“L'importo della retribuzione, da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto (dall'art.1 decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito il legge 7 dicembre 1989 n. 389, Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 cost. (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre – con incidenza sul distinto rapporto di lavoro -- ai fini della determinazione della giusta retribuzione”.*

Coerente con la costituzione (articoli 3, 24 e 39) risulta, poi, la prospettata imposizione di un "minimale contributivo" – secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (vedine la sentenza 20 luglio 1992, n. 342) – in quanto, da un lato, il "bilanciamento di interessi (può essere) assicurato dalla utilizzazione di contratti collettivi come modelli generali o parametri validi per la generalità dei datori di lavoro – il che è possibile anche allo stato della vigente legislazione e dell'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui i detti contratti hanno natura di diritto privato – e, dall'altro, "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa

*Giur. 2017*



risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze" (così, testualmente, Corte cost. n. 342 del 1992, cit.).

Ora il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite (sentenza n. 11199 del 2002, cit.) risulta condiviso dalla consolidata giurisprudenza successiva della sezione lavoro (vedine le sentenze n.3494, 3899, 7842, 7848, 7850, 8358, 11788, **14833**, 16762, 19263/2003, 2733, 2843, 9761, **14845**, **1593021985/2004**, **4563**, **13065**, **17136/2005**).

Coerente sviluppo dello stesso principio e della *ratio* ad esso sottesa – che lo *legittima*, per quanto si è detto, (anche) sul piano costituzionale – risulta, poi, la necessità che la *retribuzione-parametro* per il calcolo del *minimale contributivo* sia stabilita, in ogni caso, da un *contratto collettivo stipulato da associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale*, con la conseguenza che – ove non sia stato stipulato un contratto siffatto, per il settore produttivo (ed, in genere, per la *categoria contrattuale*, peraltro *autodefinita nel regime post-corporativo*, ora vigente) di appartenenza del datore di lavoro interessato – deve farsi riferimento alla contrattazione collettiva, per un settore produttivo (ed, in genere, per una *categoria contrattuale*) *affine*, che può essere individuata dall'ente previdenziale, fatto salvo, tuttavia, l'onere -- a carico del datore di lavoro – di allegare e provare l'esistenza di un contratto collettivo, a lui più favorevole, che riguardi un settore produttivo (ed, in genere, una *categoria contrattuale*) *maggiormente affine* (in tal senso, vedi Cass. n. 19308 del 2004).

Tuttavia la *retribuzione-parametro* per il calcolo del *minimale contributivo* suppone la *retribuzione-corrispettivo* – dovuta *in dipendenza del rapporto di lavoro* – e si limita ad elevarla, se inferiore, fino al raggiungimento del *minimale contributivo*, sia pure ai soli fini previdenziali.

6.A conclusioni non dissimili deve pervenirsi, tuttavia, anche con riferimento al *minimale* (di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, cit.) che trova applicazione – per quanto si è detto – nella dedotta fattispecie.

Con disposizione parimenti destinata ad operare soltanto sul piano previdenziale, in funzione della medesima *ratio* di “assicurare la necessaria provvista e garantire così l'equilibrio finanziario della gestione” (così, testualmente, Cass. n. 16873/2005, cit.), ne risulta imposta, infatti, una *retribuzione-parametro* – da assumere a base di calcolo della contribuzione – non inferiore alla “retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione”.

Ne risultano espressamente escluse, tuttavia, le assenze dal lavoro per uno dei *motivi* individuati – tassativamente (in tal senso, vedi Cass. n. 16873/2005, cit.) – dalla stessa legge (*malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili*) oppure – su delega della legge – da decreto ministeriale (quali: *permessi non retribuiti, ferie collettive, frequenza di corsi professionali*).

Pertanto – quale che sia l'orario di lavoro, effettivamente osservato nel caso concreto – la contribuzione deve essere commisurata alla retribuzione dovuta per l'*orario normale*, stabilito dai *contratti collettivi nazionali* – stipulati dagli agenti contrattuali, contestualmente individuati (*organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale*) – oppure dai *relativi contratti integrativi territoriali di attuazione*.

Le prospettate ipotesi di *esclusione* – dal *minimale*, previsto contestualmente – incidono, poi, soltanto sull'importo del *minimale* stesso.

Ne risulta, quindi, una *retribuzione-parametro* – da assumere a base di calcolo del *minimale contributivo* – che può essere, all'evidenza, superiore rispetto alla *retribuzione-corrispettivo*, dovuta, nello stesso caso concreto, quale compenso della prestazione resa durante l'orario effettivamente osservato ove questo sia, in ipotesi, inferiore rispetto all'*orario normale*, stabilito, appunto, dai *contratti collettivi nazionali* – stipulati dagli agenti contrattuali, contestualmente previsti (*organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale*) – oppure dai *relativi contratti integrativi territoriali di attuazione*.

7. Coerentemente, lo stesso *minimale contributivo* (di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, cit.) non trova applicazione nelle ipotesi in cui non sia dovuta – *in dipendenza del rapporto di lavoro* – alcuna prestazione lavorativa, né alcuna *retribuzione-corrispettivo*.

All'evidenza, non si tratta delle *ipotesi di esclusione* dal prospettato *orario normale contrattuale* (*assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili, nonché per altri motivi individuati da decreto ministeriale, appunto*), che incidono – per quanto si è detto – soltanto sull'importo del *minimale*, previsto contestualmente.

Si tratta, invece, di ipotesi affatto diverse – che esulano, quindi, dalla elencazione tassativa degli stessi *casi di esclusione* dal prospettato *orario normale contrattuale* – nelle quali, sia pure temporaneamente, non sorge – *in dipendenza del rapporto di lavoro*, appunto – né l'obbligazione di prestare lavoro, né l'obbligazione di corrispondere la retribuzione.

In tali ipotesi, non può sorgere, quindi, alcun problema circa la qualificazione giuridica della inesistente *retribuzione-corrispettivo* – come *retribuzione imponibile a fini contributivi* o meno, appunto – né circa la *conformazione* – che ne consegue – della stessa retribuzione al *minimale* (di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, cit.).

E', proprio, questo il caso – che ricorre nella specie – della *sospensione consensuale* del rapporto di lavoro.

8. Nell'ipotesi di *sospensione consensuale* del rapporto di lavoro, infatti, il lavoratore non ha *diritto di ricevere* alcuna retribuzione – *in dipendenza del rapporto di lavoro* – né obbligo di prestare la propria opera – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 2334/91 delle sezioni unite – che configura detta *sospensione*, appunto, con riferimento agli *intervalli non lavorati* tra rapporti di lavoro con apposizione del termine affetta da nullità – nonché la giurisprudenza successiva, sostanzialmente conforme: sentenze n. 14381/2002 delle stesse sezioni unite, n. 8734, 15331/2004, 8352, 4051, 11699/2003, 9962, 17524/2002, 12697/2001, 5821, 10782, 14882/2000, 5932/1998, 9278/95 ed altre della sezione lavoro; vedine altresì, le sentenze n. 1761/2001, 3436, 3437, 3438, 3693/1990 , parimenti della sezione lavoro ) – esulando, in tale ipotesi, il *sinallagma genetico* (in tal senso, vedi la sentenza n. 2334/91 delle sezioni unite, cit.) – non già soltanto il *sinallagma funzionale* – tra la prestazione e la controprestazione prospettate (lavorativa, appunto, e retributiva), che formano oggetto delle obbligazioni principali, derivanti, appunto, dal rapporto di lavoro e, come questo, temporaneamente sospese.

Coerentemente, esula, nella stessa ipotesi (di *sospensione consensuale* del rapporto di lavoro, appunto), qualsiasi retribuzione, per la quale risulti possibile – previa qualificazione giuridica, come *retribuzione imponibile a fini*

*Giur. L. V.*

*contributivi* – la *conformazione al minimale* (di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, cit.).

Affatto diverse – anche sotto questo profilo – risultano, quindi, le ipotesi che – per quanto si è detto – sono esplicitamente escluse (ai sensi dello stesso articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, cit.) dall'*orario contrattuale normale* prospettato, in funzione del *minimale contributivo* previsto contestualmente (*assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili, nonché per altri motivi individuati da decreto ministeriale*).

In tali ipotesi, infatti, restano, bensì, dovute – *in dipendenza del rapporto di lavoro* – sia la prestazione lavorativa, sia la *retribuzione-corrispettivo*, ma esula, tuttavia, il reciproco *sinallagma funzionale*, non già *genetico* (in tal senso, vedi la sentenza n. 2334/91 delle sezioni unite, cit.) – in dipendenza della sospensione temporanea della prestazione lavorativa – pur essendo, talora, prevista, da legge o da contratto, la corresponsione della *retribuzione corrispettivo* oppure *altra fonte di reddito sostitutiva* (quali indennità di malattia o infortunio, integrazioni salariali).

Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata -- laddove ritiene dovuto il *minimale contributivo* (di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, cit.), per il periodo di *sospensione consensuale* del rapporto di lavoro, intercorso tra l'attuale ricorrente Michele Savino ed alcuni dipendenti – merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso dello stesso Savino.

*Savino*

Tanto basta per accogliere tale motivo di ricorso e per dichiarare assorbite – per quanto si è detto – tutte le altre censure, che sono state mosse – da entrambe le parti – alla sentenza impugnata.

9. Previa riunione dei ricorsi, deve essere, quindi, accolto il primo motivo del ricorso di Michele Savino, mentre vanno dichiarati assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso ed il ricorso incidentale di Michele Savino, nonché il ricorso dell'INPS.

Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (ai sensi dell'articolo 384, 1° comma, ultimo periodo), in relazione al motivo di ricorso accolto, in quanto la causa può essere decisa nel merito, sulla base del principio di diritto enunciato – senza che siano necessari all'uopo accertamenti di fatto ulteriori – accogliendo le opposizioni di Michele Savino a decreti ingiuntivi e ad ordinanza-ingiunzione e, per l'effetto, revocando i decreti ingiuntivi opposti ed annullando l'ordinanza-ingiunzione, parimenti opposta.


Sussistono *giusti motivi* (articolo 92 c.p.c.), tuttavia, per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero processo (articolo 385, 2° comma, c.p.c.).

#### P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi; Accoglie il primo motivo del ricorso di Michele Savino; Dichiarare assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso ed il ricorso incidentale di Michele Savino, nonché il ricorso dell'INPS; Cassa la sentenza impugnata senza rinvio, in relazione al motivo di ricorso accolto; Decidendo nel merito, accoglie le opposizioni di Michele Savino a decreti ingiuntivi e ad ordinanza-ingiunzione e, per l'effetto, revoca i decreti ingiuntivi opposti ed annulla l'ordinanza-ingiunzione, parimenti opposta; Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2005.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



*[Handwritten signature]*  
IL CANCELLIERE  
Depositato in Cancelleria  
24 GEN. 2006  
*[Handwritten signature]*  
IL CANCELLIERE

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533